L'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Claudio Lavoyer, riferisce alla Giunta regionale in merito all'applicazione della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 recante " Interventi regionali a favore del settore termale" come modificata dalla legge regionale 2 agosto 1999 n. 22.

Comunica che, in base all'articolo 12 della sopra citata l.r. 38/1998, le disposizioni procedurali necessarie per l'applicazione delle norme della legge, ivi compresa la convenzione che regolamenta i rapporti tra l'Amministrazione regionale e Finaosta S.p.A., devono essere approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Rende noto che la l.r. 38/1998 disciplina in 36 mesi il periodo necessario alla realizzazione degli interventi finanziati dalla stessa e che pertanto i previsti periodi di restituzione del mutuo, previsti per un tempo massimo di 22 anni, sono da intendersi, conformemente a quanto riportato all'articolo 6, commi 1, 2 e 4 della l.r. 38/1998, decorrenti a partire dalla scadenza dei sopra citati 36 mesi, allorquando risulti possibile determinare il regime di restituzione da adottare, venendosi così potenzialmente a creare un prolungamento del citato termine da 22 anni a 25 anni.

Quanto sopra premesso propone che la Giunta regionale approvi le allegate disposizioni procedurali necessarie per l'applicazione delle norme della legge in materia di interventi per il settore termale predisposta in applicazione dell'articolo 12 della l.r. 38/1998, come modificata dalla l.r. 22/1999.

LA GIUNTA

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Claudio Lavoyer;
- vista le l.r. 26 maggio 1998, n. 38 e 2 agosto 1999 n. 22;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5186, in data 31 dicembre 2001, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2002/2004, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore delle strutture ricettive e attività economiche terziarie dell'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio e Trasporti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della L.R. n. 45/95 sulla legittimità della presente deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

di approvare le allegate disposizioni procedurali necessarie per l'applicazione delle norme della legge 26 maggio 1998, n. 38 recante " Interventi regionali a favore del settore termale" come modificata dalla legge regionale 2 agosto 1999 n. 22.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 1998, N. 38 (MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1999, N. 22) RECANTE INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEL SETTORE TERMALE.

Articolo 1
(Presentazione domande)

I soggetti concessionari individuati a seguito di procedure ad evidenza pubblica promosse dall'Amministrazione regionale o dai Comuni interessati possono presentare, ai sensi dell'articolo 2 della Legge regionale 38/1998, domande per ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 4 della Legge regionale di cui sopra.

Le domande, redatte in bollo su apposito modulo allegato alla presente sotto la lettera A), sono inoltrate alla struttura dell'Assessorato competente per il turismo.

Articolo 2
(Investimenti finanziabili)

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di investimento:

a) opere edili, impiantistiche, sistemazioni esterne;

b) oneri di urbanizzazione;

c) spese di progettazione, direzione lavori, collaudi ed oneri relativi alla sicurezza;

d) arredi ed attrezzature;

e) acquisto strutture da destinare alla ricettività alberghiera.

L'importo delle spese ammissibili è calcolato al netto dell'IVA di altre imposte.

Articolo 3
(Documentazione da allegare alla domanda)

Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto in vigore della società richiedente;

b) atto di concessione relativo alle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 1 con le quali sono stati individuati i soggetti concessionari;

c) concessione edilizia corredata da copia conforme del progetto municipale;

d) relazione tecnica corredata da computi metrici estimativi, da cui risulti l'elencazione delle opere e dei costi distinti tra interventi inerenti alla struttura termale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della Legge regionale 38/1998 e interventi inerenti alla struttura alberghiera di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge regionale 38/1998;

e) contratto preliminare di compravendita o rogito notarile relativo alle strutture da destinare alla ricettività alberghiera;

f) piano di copertura finanziaria degli investimenti, con ripartizione tra mezzi propri e mutuo regionale agevolato e caratteristiche delle garanzie offerte.

Articolo 4

(Deliberazione dei finanziamenti)

Il direttore della struttura competente, con apposito provvedimento, delibera in ordine alla concessione dei finanziamenti, previo conferimento alla FINAOSTA S.p.A., mediante specifica deliberazione della Giunta regionale, di mandato senza rappresentanza per l'attuazione dei medesimi, con l'indicazione specifica delle seguenti prescrizioni :

* soggetto beneficiario;
* caratteristiche dell'intervento finanziato;
* importo del finanziamento;
* durata del finanziamento;
* spesa ritenuta ammissibile, con ripartizione dell'ammontare relativo agli investimenti previsti per:
  - struttura termale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della Legge Regionale 38/1998;
  - struttura alberghiera di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 38/1998;

* tipologia e ammontare delle garanzie da acquisire;
* ogni altro elemento ritenuto rilevante ai fini dell'attuazione dell'intervento.

La competente struttura dell'Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti provvede a trasmettere alla FINAOSTA S.p.A. copia della delibera della Giunta regionale, corredata di copia della domanda di finanziamento e da copia della documentazione allegata alla medesima.

Articolo 5

(Erogazione dei finanziamenti)

Ciascun finanziamento è erogato mediante la stipulazione di due contratti preliminari di mutuo, di cui:

- il primo di importo pari alla quota di mutuo relativa alla struttura termale, ossia inerente agli interventi previsti dalle lettere a) e b), dell'articolo 4, comma 1 della Legge Regionale n. 38/1998;
- il secondo di importo pari alla quota di mutuo relativa alla struttura alberghiera, ossia inerente all'intervento previsto dalla lettera c), dell'articolo 4, comma 1 della Legge Regionale n. 38/1998.

L'erogazione dei mutui avviene dopo la stipulazione del contratto preliminare e previa acquisizione delle garanzie richieste.

L'erogazione è effettuata per quote successive, sulla base degli stati di avanzamento lavori nonché sulla base della documentazione di spesa prodotta in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 6.

La struttura dell'Assessorato competente per il turismo provvede a comunicare alla FINAOSTA S.p.A. l'esito degli accertamenti effettuati, trasmettendo alla medesima specifica autorizzazione attestante l'ammontare dell'erogazione da eseguire.

La percentuale di erogazione del finanziamento relativo alla struttura alberghiera di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n. 38/1998 non può superare

l'analoga percentuale relativa alla struttura termale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della Legge Regionale n. 38/1998. La quota relativa all’acquisto degli immobili da destinare a strutture alberghiere, in deroga a quanto sopra riportato, può essere finanziata prioritariamente.

Per "percentuale di erogazione" si intende il rapporto tra l'importo erogato e l'importo totale del finanziamento previsto per ciascuna struttura nei rispettivi contratti preliminari di mutuo.

Articolo 6

(Documentazione di spesa)

Per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 (opere edili, impiantistiche, sistemazioni esterne), la documentazione di spesa da presentare ai fini dell'erogazione del finanziamento è costituita da:

1) per le erogazioni fino ad una percentuale pari all'85% del finanziamento complessivo, stati di avanzamento lavori, registri di contabilità e libretti delle misure;
2) per l'erogazione del 15% residuo a saldo del finanziamento complessivo, stati di avanzamento lavori, registri di contabilità e libretti delle misure, certificato di regolare esecuzione delle opere e collaudo nonché fatture corredate di documentazione comprovante il pagamento; le fatture da presentare devono concernere l'intero ammontare della spesa ammessa a finanziamento.

Per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente articolo 2 (oneri di urbanizzazione, spese di progettazione, direzione lavori e collaudi, oneri relativi alla sicurezza, arredi ed attrezzature), la documentazione di spesa da presentare ai fini dell'erogazione del finanziamento è costituita da fatture corredate da documentazione comprovante il pagamento.

Per gli interventi di cui alla lettera e) del precedente articolo 2 (oneri relativi all’acquisto di immobili da destinare a strutture ricettive), la documentazione di spesa da presentare ai fini dell'erogazione del finanziamento è costituita dal rogito notarile.

Articolo 7

(Durata del finanziamento)

Per quanto riguarda il mutuo relativo alla struttura termale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della Legge Regionale n. 38/1998, la durata del mutuo è ripartita nei seguenti periodi:

a) un periodo di preammortamento della durata massima di 36 mesi, con decorrenza dalla data della prima erogazione del mutuo;

b) un periodo di ammortamento della durata massima di anni 22 (anni 20 più 2), con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo.

Qualora, decorso il termine di 36 mesi da computarsi dalla data della prima erogazione del mutuo, l'investimento finanziato non sia stato realizzato nella sua totalità, le somme erogate dovranno essere rimborsate a far tempo dalla data di scadenza del termine di 36 mesi precitato, mediante un periodo di ammortamento della durata massima di anni 12 (anni 10 più 2).

L'erogazione delle somme non erogate resterà subordinata alla realizzazione degli investimenti non completati, la cui ultimazione dovrà essere perfezionata entro 5 anni dalla data della prima erogazione.

Il rimborso della suddetta quota di mutuo dovrà essere effettuato, mediante un periodo di ammortamento della durata massima di anni 12 (anni 10 più 2), decorrenti dalla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo.

Le somme non erogate, decorso il termine di 5 anni dalla data della prima erogazione (dalla data del contratto preliminare), saranno revocate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Per quanto riguarda il mutuo relativo alla struttura alberghiera di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n. 38/1998, la durata del mutuo è ripartita nei seguenti periodi:

a) un periodo di preammortamento della durata massima di 36 mesi, con decorrenza dalla data della prima erogazione del mutuo;

b) un periodo di ammortamento della durata massima di anni 22 (anni 20 più 2), con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo.

Qualora, decorso il termine di 36 mesi da computarsi dalla data della prima erogazione del mutuo:

1. l'investimento finanziato non sia stato realizzato nella sua totalità;
2. il finanziamento non sia stato complessivamente erogato, per effetto di quanto previsto al precedente articolo 5 (struttura termale non realizzata totalmente);

le somme erogate dovranno essere rimborsate a far tempo dalla data di scadenza del termine di 36 mesi precitato, mediante un periodo di ammortamento della durata massima di anni 12 (anni 10 più 2).

L'erogazione delle somme non erogate resterà subordinata alla realizzazione degli investimenti non completati nonché, nell'ipotesi prevista al punto 2. del comma precedente, alla completa realizzazione della struttura termale, la cui ultimazione dovrà essere perfezionata entro 5 anni dalla data della prima erogazione (dalla data del contratto preliminare).

Le somme non erogate, decorso il termine di 5 anni dalla data della prima erogazione, saranno revocate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 8

(Modalità di rimborso)

Durante il periodo di preammortamento saranno a carico dei mutuatari gli interessi maturati sulle somme erogate, da corrispondere mediante rate semestrali posticipate.

L'ammortamento dei mutui comporterà:

- il pagamento di n. 4 rate semestrali posticipate comprensive di soli interessi;

- il pagamento di n. 40 rate semestrali posticipate, comprensive della quota di ammortamento del capitale e dei relativi interessi.

Nell'ipotesi di non avvenuta realizzazione degli investimenti finanziati ovvero di non avvenuta integrale erogazione dell'intero ammontare di ciascun mutuo, entro il termine di 36 mesi, decorrente dalla prima erogazione, l'ammortamento dei mutui comporterà:

- il pagamento di n. 4 rate semestrali posticipate comprensive di soli interessi;
- il pagamento di n. 20 rate semestrali posticipate, comprensive della quota di ammortamento del capitale e dei relativi interessi.

Articolo 9

(Estinzione anticipata)

E' data facoltà alla parte mutuataria di estinguere anticipatamente il finanziamento, versando il capitale residuo nonché gli interessi maturati nella misura contrattuale alla data di estinzione.

L'estinzione anticipata del finanziamento non comporta l'abolizione dei vincoli di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a della l.r. n. 38/1998, come modificata dalla l.r. n. 22/1999, né l'abolizione delle sanzioni di cui all'art. 10, comma 2 della medesima legge regionale.

Articolo 10

(Vincoli e sanzioni)

Gli immobili oggetto delle provvidenze previste dalla Legge Regionale n. 38/1998 non possono:

* mutare la destinazione per tutta la durata originaria del finanziamento;
* essere ceduti a titolo gratuito o oneroso, per tutta la durata originaria del finanziamento, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 38/1998.

La violazione degli obblighi di cui sopra comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della Legge Regionale n. 38/1998.

Nell'ipotesi di cessione, a titolo gratuito o oneroso, degli immobili finanziati in capo a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 38/1998, la parte mutuataria dovrà inoltrare apposita istanza alla struttura regionale competente.

La FINAOSTA S.p.A. perfezionerà l'accollo del mutuo subordinatamente a autorizzazione della Giunta Regionale.

Articolo 11

(Controlli tecnici, amministrativi e contabili)

Ai sensi del disposto dagli 9 e 10 della Legge regionale 38/1998, nelle ipotesi di comprovata irregolarità nonché di inottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 38/1998, la Giunta regionale dispone l'estinzione anticipata dei mutui, richiedendo il versamento, a titolo di penalità, di una somma pari al 40% del debito residuo.

La struttura competente provvederà a trasmettere alla FINAOSTA S.p.A. il provvedimento della Giunta regionale di cui sopra, indicando le tempistiche di estinzione.

Articolo 12

(Spese a carico dei mutuatari)

Sono a carico esclusivo della parte mutuataria le spese e gli oneri fiscali inerenti alla stipulazione dei contratti di mutuo.